

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

quando questa non fosse sufficiente a darvi diritto. » Così sarebbe garantita anche la posizione del povero impiegato, e non starebbe al capriccio di un capo di amministrazione qualunque che non credesse nell'alto suo senno di riscontrarvi la *riconosciuta diligenza*.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando verrà l'articolo...

PRESIDENTE. La Giunta accetta questo emendamento ?

LUGLI, relatore. Non ho capito.

PRESIDENTE. Non accetta.

L'onorevole Mancardi insiste ?

MANCARDI. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora domando se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento Mancardi è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Lo mandi scritto.

(Il deputato Mancardi trasmette l'emendamento scritto alla Presidenza.)

L'aggiunta dell'onorevole Mancardi all'articolo 24 sarebbe questa : « e sulle promozioni per anzianità, quando questa non fosse sufficiente a darvi diritto. »

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Rileggo l'articolo ministeriale :

« Art. 24. Il Consiglio d'amministrazione darà parere sulle promozioni di merito degli impiegati pei quali non è richiesta la prova dell'esame. Le sue deliberazioni saranno sottoposte all'approvazione del ministro. »

(È approvato.)

« Art. 25. Per deliberazione del Consiglio dei ministri può essere fatta fra persone estranee ai ruoli la nomina d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancardi.

MANCARDI. In questo articolo si è stabilita una eccezione, ma non si è ancora stabilita la regola. Si è provveduto per la nomina di tutti gli impiegati fino al grado di capo divisione, e quanto ai posti superiori ai capi di divisione la legge tace. Non parla che della eccezione delle nomine, cioè, che possono aver luogo fuori dei ruoli dell'amministrazione. Ora io proporrei che si cominciasse dalla regola, e direi : « La nomina ai posti di grado superiore a quello effettivo, o pareggiato, di capo di divisione avrà luogo in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri, sulla proposta del ministro cui riguarda.

« A tali posti possono essere nominate anche persone estranee ai ruoli dell'amministrazione. »

Mi pare che così l'articolo avrebbe il suo complemento ; si avrebbe prima la regola e poi l'eccezione.

PRESIDENTE. Mandi al Seggio il suo emendamento, onorevole Mancardi. A quel che pare ella ripiglia tutti gli emendamenti che aveva ritirati.

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. L'emendamento proposto dall'onorevole Mancardi non è contrario all'articolo ; lo accetta nella sostanza ma lo completa in relazione al principio legale che dice : *inclusio unius est exclusio alterius*. Si dice qui che il Consiglio dei ministri può deliberare che estranei siano nominati ad impieghi superiori a quello di capo di divisione. L'inclusione di questo quanto agli estranei, darebbe a supporre che coloro i quali non sono estranei, cioè gl'impiegati che sono a ruolo, potessero essere nominati ai posti superiori a quello di capo di divisione anche senza sentire il Consiglio dei ministri, e così il ministro di propria autorità potesse far questa nomina a posti altissimi.

Ora è stata sempre regola che tali posti elevati si conferiscono in Consiglio dei ministri. E perchè non nasca il dubbio che oggi la legge abbia potuto derogare a questa massima ordinaria e provvida, l'onorevole Mancardi ha proposto l'emendamento a cui io faccio adesione ; che cioè si stabilisca la regola che ai posti superiori a quello di capo divisione non si può giungere mai senza che deliberi il Consiglio dei ministri. La proposta Mancardi ricorda la regola e poi dice : tali posti possono essere conferiti anche a coloro che non sono iscritti nei ruoli. In questo modo il concetto dell'articolo è mantenuto e si toglie un equivoco del quale, non i ministri attuali, ma quelli che possono venire in seguito, potrebbero valersi per fare promozioni importanti di loro volontà. Questo è per semplice schiarimento.

LUGLI, relatore. Veramente, sarà forse perchè la mia mente non vi arriva, mi pare tanto chiaro quest'articolo ! Infatti esso dice : « per deliberazione del Consiglio dei ministri può la nomina esser fatta fra persone estranee. »

A me pare risulti evidente che è sempre il Consiglio dei ministri che deve fare le nomine anche quando si tratti di persone appartenenti all'amministrazione. Non vedo come si possa trarre diversa conclusione, la quale non sarebbe secondo il dettato di quest'articolo.

Io non dubito che anche l'onorevole presidente del Consiglio non sia del mio avviso : vale a dire che quando si tratta di nomine a gradi superiori a quello effettivo o pareggiato di capo-divisione, la nomina non possa essere fatta altrimenti che dal Consiglio dei ministri, ma ad ogni modo credo che